

Allegato "A" al Repertorio n. 42647/16971

STATUTO DI FONDAZIONE
"Fondazione Snaitech - Ente Filantropico ETS"

Art. 1

Denominazione

È costituita una Fondazione avente la natura di Ente Filantropico del Terzo Settore, denominata:

"Fondazione Snaitech - Ente Filantropico ETS".

La Fondazione, che ha durata illimitata, ha natura di Ente Filantropico del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente Filantropico".

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano.

A tutti gli effetti, i consiglieri della Fondazione si intendono domiciliati presso la Fondazione.

L'indirizzo potrà essere oggetto di variazione con delibera del Consiglio di Amministrazione sempre nell'ambito del Comune di Milano senza che ciò comporti variazione dello statuto.

Il trasferimento della sede legale, ovvero la variazione di indirizzo nel medesimo Comune, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Finalità e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del d. Lgs. 117/2017, principalmente attraverso il sostegno agli enti di terzo settore che in dette attività sono impegnati.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche con la realizzazione diretta o indiretta di progetti di utilità sociale in tutti gli ambiti che possano contribuire a migliorare le condizioni dell'essere umano e dell'ambiente nel quale vive.

A - I progetti di utilità sociale che la Fondazione si prefigge di realizzare con la beneficenza indiretta attengono principalmente alle attività di interesse generale indicate dal D.lgs. 117/2017 - articolo 5 - 2° comma alle lettere d), e), g), i), m), n), t), u), w) e y) e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A tal fine, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

Gli enti beneficiari dell'attività di erogazione della Fondazione dovranno dare chiara evidenza al contributo ricevuto intestando l'opera e/o il servizio - realizzati col contributo esclusivo o prevalente della Fondazione - alla "Fondazione Snaitech – Ente Filantropico".

B - I progetti di utilità sociale che la Fondazione si prefigge di realizzare con la beneficenza diretta si realizzano attraverso concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni sportive, purché preordinate al conseguimento delle attività di interesse generale dell'istruzione e della formazione della persona, come meglio indicate dal D.lgs. 117/2017 - articolo 5 - 2° comma, alle lettere d), g) e t) e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si precisa che la beneficenza diretta è svolta contribuendo all'istruzione e alla formazione di soggetti svantaggiati, in materia di comunicazione e marketing di studenti universitari in corso e/o alunni di un master, entrambi meritevoli o che si siano contraddistinti per il brillante percorso accademico, attraverso l'erogazione di borse di studio o la retribuzione di uno stage da svolgere presso ente o società determinata di volta in volta dal Consiglio di Fondazione.

La selezione dello studente meritevole potrà avvenire attraverso la presentazione di un progetto, attinente alla comunicazione o al marketing, che sarà valutato da una giuria composta da almeno tre membri di cui (i) un docente universitario delle materie de quo, (ii) un giornalista o un blogger con esperienza, e (iii) un membro interno della Fondazione nominato dal Consiglio a maggioranza dei propri membri in carica.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri enti a tale scopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o direttamente di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere ed infine la gestione del patrimonio e la destinazione dei fondi, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;
- ❖ la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale;
- ❖ la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
- ❖ la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
- ❖ la Fondazione adotta procedure di valutazione comparativa nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di privilegiare la meritevolezza degli stessi.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

Il Fondo di dotazione è costituito dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori allo stesso destinate e può essere incrementato da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori e/o di terzi espressamente destinate al Fondo di dotazione. Un importo pari ad euro 60.000,00 costituirà il Fondo di dotazione indisponibile.

Il Fondo di Gestione è costituito ed alimentato:

- dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di gestione;
- dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;

dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento – anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente

Art. 5

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti dall'attività esercitata
- entrate derivanti da eventuali attività diverse.

In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non entro il limite di un terzo del proprio patrimonio. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto all'articolo precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

Inoltre il regolamento amministrativo approvato dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni dell'articolo 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017, indica i principi ai quali la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale di cui all'articolo 3.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Art. 6

Assenza di scopo di lucro

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 7

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale.

Gli amministratori, i direttori, i membri dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché di revisione ed ai dirigenti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di sette che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede al proprio rinnovo alla scadenza del mandato mediante cooptazione; analogamente provvede per cooptazione dei Consiglieri a qualsiasi titolo cessati o di nuovi membri fino al numero massimo di Consiglieri suindicato.

In sede di cooptazione ogni consigliere potrà votare tanti candidati quanti sono i consiglieri da nominare; saranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di una candidatura unica, varrà il voto favorevole della maggioranza del Consiglio regolarmente costituito. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I Consiglieri resteranno in carica sino alla redazione e approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 9

Decadenza e esclusione

Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di decadenza dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

Il verificarsi di una causa di decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, non computandosi nel numero di questi il membro decaduto, con provvedimento motivato.

Art. 10

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione e predisporre ed eseguire i programmi;
- b) di determinare il numero dei suoi componenti e provvedere alle eventuali conseguenti nomine e sostituzioni dei Consiglieri cessati a qualsiasi titolo, nonché di eleggere il Presidente ed il Vice-presidente;
- c) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- d) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica modifiche dello statuto;
- e) di predisporre e approvare il bilancio preventivo (entro il 30 novembre di ogni anno) e di esercizio corredato dalla relazione annuale sulle attività svolte (nel termine di cui all'art. 16); predisporre e approvare il Bilancio sociale al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;;
- f) di porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; in particolare deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili; deliberare sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decidere ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
- h) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- i) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- j) di approvare eventuali regolamenti interni e il regolamento amministrativo, in conformità alle previsioni dell'articolo 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- k) nominare (i) l'Organo di controllo, previa determinazione della sua composizione monocratica o collegiale, nonché (ii) il Revisore dei conti;
- l) di deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio previa la nomina di un organo liquidatore ai sensi dell'art. 18;
- m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- n) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero ristretto di consiglieri di amministrazione, cui delegare parte dei propri poteri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

o) individuare le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Art. 11

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, anche al di fuori della sede della Fondazione, di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Per la validità delle deliberazioni - anche senza convocazione formale - occorre la presenza effettiva, anche per teleconferenza, di più di un terzo dei suoi componenti in carica, nonché il membro dell'Organo di Controllo; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per deliberare modifiche statutarie nonché per le seguenti operazioni "straordinarie":

- * atti di disposizione a qualsiasi titolo di e/o la costituzione di garanzie reali su beni immobili;

- * l'assunzione di garanzie personali o reali;

- * in generale, il compimento di operazioni di valore unitario superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00),

occorre la presenza di almeno due terzi dei consiglieri e la delibera è validamente assunta a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio con la nomina dell'Organo liquidatore occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Le adunanze del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo ed i partecipanti dovranno dichiararsi sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, la riunione potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegati da remoto in audio/video-conferenza: in tale ipotesi il verbale della

riunione verrà sottoscritto da parte del Presidente e del Segretario, oppure da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica, e in tal caso si riterrà svolta la riunione nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario od il notaio verbalizzante. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente Onorario se nominato.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ove collegiale l'Organo di Controllo sarà formato da tre componenti.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- predispone la relazione a corredo del bilancio di esercizio;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017 ed il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'incarico della revisione legale dei conti viene affidata ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 16

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il progetto di bilancio di esercizio, redatto in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017¹ e corredato della Relazione sulla gestione, e lo trasmette all'Organo di Controllo; In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà esser prorogato al 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è pubblicato annualmente al RUNTS entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 17

Bilancio sociale

La Fondazione nei casi previsti all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale se nominato.

¹

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dagli art. 27 e 28 C.C.

In caso di scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 19

Norme Applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e quelle in tema di Enti del Terzo Settore con particolare riferimento a quanto previsto per gli Enti Filantropici.

F.to Elena Terrenghi